

2-bis. È comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformità al diritto comunitario:

- a) la denominazione di «panificio» da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
- b) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
- c) l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.

3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 15

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.62/7 del 24.5.2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 2016 N. 15

Interventi a favore della conservazione dell'Orso bruno marsicano.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo individua la conservazione dell'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) come una priorità nel quadro della strategia europea e nazionale per la biodiversità e pertanto favorisce e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, la tutela della specie in tutto il territorio regionale.
2. Con la presente legge, la Regione Abruzzo mira a tutelare la specie e ridurre i conflitti, favorendo la coesistenza tra la presenza dell'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) e le popolazioni residenti.
3. La Regione Abruzzo riconosce la specie Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) come animale simbolo regionale.

Art. 2**(Indennizzo e prevenzione dei danni)**

1. Per le finalità indicate nell'articolo 1, la Regione Abruzzo provvede all'indennizzo dei danni causati dall'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) alle colture ed al patrimonio zootecnico verificatisi esclusivamente all'esterno dei perimetri che delimitano i Parchi nazionali e regionali nei confronti di coloro che non siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).
2. L'indennizzo è determinato sulla base di principi equitativi e dei prezzi di mercato di riferimento disciplinati ai sensi della legge regionale 24 giugno 2003, n. 10 (Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica), assumendo come valore di riferimento l'entità del danno accertato attraverso specifici sopralluoghi di verifica ed accertamento effettuati dal servizio del dipartimento regionale competente in materia, per un importo annuale non superiore al 10% (dieci per cento).
3. La Regione provvede, inoltre, nei confronti di coloro che non siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), alla prevenzione dei danni che possono essere causati dall'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) alle colture ed al patrimonio zootecnico, esclusivamente all'esterno dei perimetri che delimitano i Parchi nazionali e regionali, attraverso il sostegno alle spese per l'acquisto di sistemi di prevenzione e dissuasione secondo quanto stabilito dal programma annuale di intervento di cui al successivo articolo 5.

Art. 3**(Monitoraggio, sensibilizzazione, formazione e attività di gestione del Piano d'Azione nazionale per la Tutela dell'Orso bruno marsicano)**

1. La Regione Abruzzo contribuisce alle spese di monitoraggio dell'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) all'esterno dei perimetri che delimitano i

Parchi nazionali e regionali anche mediante l'attivazione di apposite convenzioni con Enti gestori delle aree protette, con il Corpo Forestale dello Stato ed Istituti di Ricerca.

2. La Regione Abruzzo contribuisce alle spese necessarie per l'applicazione del PATOM (Piano di Azione nazionale per la Tutela dell'Orso Marsicano) approvato dalla Regione Abruzzo con la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2010, n. 469 (Piano d'azione interregionale per la tutela dell'Orso bruno marsicano (PATOM). Approvazione).
3. La Regione Abruzzo partecipa alle iniziative volte a sensibilizzare le popolazioni in situazioni di conflitto con le esigenze di tutela dell'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*).

Art. 4**(Priorità)**

1. Il sostegno alle spese di cui alla presente legge è destinato secondo la capienza della dotazione finanziaria alla stessa attribuita annualmente con la seguente priorità:
 - a) indennizzo dei danni causati dall'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) alle colture ed al patrimonio zootecnico verificatisi all'esterno dei perimetri che delimitano i Parchi nazionali e regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2;
 - b) prevenzione dei danni che possono essere causati dall'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) alle colture ed al patrimonio zootecnico verificatisi all'esterno dei perimetri che delimitano i Parchi nazionali e regionali di cui al comma 3 dell'articolo 2;
 - c) spese relative alle attività di gestione del PATOM di cui al comma 2 dell'articolo 3.

Art. 5**(Programma annuale di intervento)**

1. Sentiti le Organizzazioni professionali agricole e gli enti gestori delle aree

protette, disciplinate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa), interessate dalla presenza dell'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*), la Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessorato Parchi, Riserve e Montagna e dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Abruzzo, approva il Programma annuale di intervento per la tutela dell'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il programma di cui al presente articolo individua le azioni prioritarie di conservazione della specie e definisce:
 - a) il riparto della quota di risorse finanziarie da assegnare, ad ogni singola azione, nel rispetto delle priorità fissate dall'articolo 4, sulla base dello stanziamento annuale;
 - b) le modalità, i casi di esclusione e limitazione di utilizzo delle stesse risorse e delle eventuali economie;
 - c) le amministrazioni pubbliche ed i soggetti da coinvolgere per l'attuazione del programma.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le procedure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, nonché la documentazione da produrre a supporto della richiesta di indennizzo e delle spese sostenute per l'acquisto dei sistemi di prevenzione e dissuasione.

Art. 6

(Rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato)

1. Le misure previste dalla presente legge sono attuate nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato, qualora ne sussistano i presupposti.

Art. 7

(Fondo regionale per la conservazione dell'Orso bruno marsicano)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito un fondo regionale denominato "Interventi a favore della conservazione

dell'Orso bruno marsicano L.R. __ , n. _____" al quale affluiscono:

- a) le risorse regionali individuate a norma dell'articolo 8;
 - b) le risorse pubbliche o private derivanti da donazioni e liberalità, comunque denominate, erogate da soggetti pubblici o privati.
2. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, individua:
 - a) le modalità di costituzione del fondo;
 - b) le azioni di diffusione, attraverso specifiche attività di informazione e comunicazione, delle modalità di finanziamento del fondo;
 - c) le procedure per la rendicontazione annuale delle somme ripartite ed erogate a norma dell'articolo 5.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri per l'anno 2016 derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 30.000,00 si fa fronte con le risorse del nuovo stanziamento "Interventi a favore della conservazione dell'Orso bruno marsicano - L.R. __n. ____" - nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca", Titolo 2.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2016, è apportata, per l'anno 2016 per competenza e cassa, la seguente variazione di uguale importo:
 - a) in aumento: Titolo 2, Missione 16, Programma 03 per euro 30.000,00 del nuovo stanziamento concernente gli "Interventi a favore della conservazione dell'Orso bruno marsicano - L.R. __n. ____";
 - b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione",

concernente lo stanziamento "Interventi di parte corrente per l'attuazione della Legge Quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino parco d'Europa", per euro 30.000,00.

3. Per le annualità successive al 2016, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono autorizzati nei limiti dell'apposito stanziamento della Missione 16, Programma 03, Titolo 2, del bilancio di previsione della Regione Abruzzo annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
4. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Art. 9 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 Giugno 2016

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA
PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO
38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO
2011, N. 118 "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42",
CITATO DALLA LEGGE REGIONALE
9 GIUGNO 2016, N. 15

"Interventi a favore della conservazione
dell'Orso bruno marsicano" (in questo stesso
Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
